

NAVIGLI LOMBARDI S.C.A.R.L.

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE
2017-2019**

SOMMARIO

| | |
|---|----|
| INTRODUZIONE AL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI NAVIGLI LOMBARDI S.C.A.R.L. | 5 |
| Introduzione | 5 |
| La disciplina anticorruzione | 5 |
| Le recenti novità normative | 5 |
| <i>LE DELIBERAZIONI A-</i> | |
| <i>NAC</i> | 6 |
| I CONTENUTI | 6 |
| <i>Inquadramento normativo. Il Piano e il Responsabile della prevenzione della corruzione</i> | 6 |
| <i>(segue) la trasparenza</i> | 7 |
| <i>(segue) i codici di comportamento</i> | 8 |
| <i>(segue) la prevenzione e la risoluzione dei casi di conflitto di interesse</i> | 8 |
| <i>(segue) la formazione</i> | 9 |
| <i>(segue) i patti di integrità</i> | 9 |
| Introduzione a Navigli Lombardi s.c.a.r.l. Definizione del Piano di prevenzione della corruzione, obiettivi, validità, aggiornamenti | 9 |
| Struttura del Piano di prevenzione della corruzione | 10 |
| | |
| SEZIONE I. IL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI NAVIGLI LOMBARDI S.C.A.R.L. – PARTE GENERALE | 12 |
| Il quadro normativo di riferimento | 13 |
| I destinatari del Piano | 14 |
| Il Responsabile della Prevenzione della corruzione | 14 |
| <i>Nomina e durata dell'incarico</i> | 14 |
| <i>Funzioni e compiti del Responsabile</i> | 15 |
| <i>Il monitoraggio sull'applicazione delle misure del Piano</i> | 17 |
| La metodologia seguita per la predisposizione del Piano | 18 |
| <i>Pianificazione delle attività propedeutiche alla stesura del Piano</i> | 18 |
| <i>Analisi dei rischi</i> | 19 |
| <i>Progettazione del sistema di trattamento del rischio</i> | 20 |
| <i>Stesura del Piano di prevenzione della corruzione</i> | 20 |
| Elenco dei reati | 21 |
| Le misure di carattere generale | 21 |
| <i>Le misure di trasparenza</i> | 22 |
| <i>Il monitoraggio sul rispetto dei termini</i> | 23 |
| <i>Il codice etico e di comportamento</i> | 23 |
| <i>La formazione</i> | 23 |
| <i>La comunicazione. Il monitoraggio da parte dei soci. La sensibilizzazione</i> | 24 |
| <i>La rotazione</i> | 25 |
| Le segnalazioni di illecito | 26 |
| <i>Procedimento</i> | 27 |
| <i>La tutela dell'anonimato</i> | 27 |
| <i>Il divieto di discriminazione del dipendente</i> | 28 |
| <i>La sottrazione al diritto di accesso</i> | 29 |
| | |
| SEZIONE II. IL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI NAVIGLI LOMBARDI S.C.A.R.L. – PARTE SPECIALE | 30 |
| | |
| SEZIONE III. REGOLE IN MATERIA DI TRASPARENZA E ACCESSO CIVICO DI NAVIGLI LOMBARDI S.C.A.R.L. | 44 |

| | |
|--|-----------|
| Premessa operativa | 45 |
| Introduzione: organizzazione e funzioni di Navigli Lombardi. | 45 |
| Regole in materia di trasparenza e accesso civico di Navigli Lombardi..... | 45 |
| Procedimento di elaborazione e adozione delle regole in materia di trasparenza..... | 46 |
| Iniziative di comunicazione delle regole per la trasparenza..... | 47 |
| Processo di attuazione delle regole per la trasparenza | 47 |
| <i>Gli obblighi di pubblicazione ex lege</i> | <i>47</i> |
| <i>Dati ulteriori da pubblicare</i> | <i>53</i> |
| <i>L'accesso civico</i> | <i>54</i> |

INTRODUZIONE AL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI NAVIGLI LOMBARDI S.C.A.R.L.

INTRODUZIONE.

Navigli Lombardi s.c.a.r.l. (di seguito, anche solo “Navigli Lombardi” o la “Società”) con delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 novembre 2014 ha adottato il primo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), con valenza per il triennio 2014-2016, con il quale, attraverso l’individuazione di misure finalizzate a prevenire fenomeni *lato sensu* corruttivi all’interno della Società, è stata data attuazione alle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012 n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”.

Il presente documento, che costituisce il PTPC per il triennio 2017-2019, si inserisce quindi in un percorso di potenziamento dei controlli interni e della trasparenza attivati nella Società con lo scopo di:

- a) consolidare, negli anni a venire, la portata e l’efficacia delle misure e delle azioni connesse alla strategia di prevenzione già intraprese nel precedente triennio;
- b) fornire, al contempo, indicazioni specifiche per l’implementazione di un sistema di gestione del rischio che tenga anche conto delle azioni intraprese e dei risultati ottenuti dalla Società nell’ultimo triennio - come dettagliati nei *Report* semestrali e nella Relazione annuale *ex art. 1, comma 1, l. 190/2012*, redatti dal Responsabile della prevenzione della corruzione - nonché delle linee di indirizzo ANAC contenute nella delibera n. 12 del 28 ottobre 2015, di aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione 2013 e nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato definitivamente con delibera n. 831 del 3 agosto 2016; raggiungere un ottimale livello di integrazione tra sistema di programmazione, sistema dei controlli, obblighi di trasparenza e comunicazione e piano di azione della società, nell’ottica di creare un sistema di *governance*, efficiente ed efficace.

Si precisa che, in conformità a quanto stabilito dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016, il PTPC in parola, così come le sue modifiche e aggiornamenti, devono essere pubblicati sul sito istituzionale della Società unitamente a quelli degli anni precedenti.

LA DISCIPLINA ANTICORRUZIONE.

LE RECENTI NOVITÀ NORMATIVE

La legge n. 190/2012 si compone di due soli articoli: il primo contenente la disciplina in materia ed il secondo recante la clausola di invarianza finanziaria.

L’intervento normativo si caratterizza:

- per aver riformato alcuni dei reati contro la Pubblica Amministrazione di cui al Libro secondo, Titolo secondo, del codice penale (artt. da 314 a 360);
- per aver previsto due livelli di intervento, nazionale (attraverso il Piano Nazionale Anticorruzione approvato in data 11 settembre 2013 con la delibera n. 72/2013 della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione, su proposta del Dipartimento della funzione pubblica) e decentrato (attraverso l’adozione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione da parte dei singoli enti), entrambi volti ad attenuare il rischio corruttivo nell’ambito dei procedimenti amministrativi. Destinatari di questi interventi, alla luce delle disposizioni legislative e del Piano Nazionale Anticorruzione, sono le Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, le società e gli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici economici.

La disciplina in parola è stata oggetto, negli ultimi anni, di rilevanti modifiche che hanno portato ad ulteriore compimento il percorso di contrasto all’illegalità nella pubblica amministrazione, intervenute

ad opera della legge 27 maggio 2015 n. 69, recante “*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*” che ha comportato un aggravamento del trattamento sanzionatorio dei delitti contro la pubblica amministrazione, nonché dei delitti di associazione mafiosa e di false comunicazioni sociali e che, intervenendo sulla legge 190/2012, ha attribuito all’ANAC anche la funzione di vigilanza e controllo sui contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici ed ha stabilito che il giudice amministrativo, nell’ambito delle controversie inerenti alle procedure ad evidenza pubbliche, trasmetta all’ANAC “*ogni informazione o notizia rilevante emersa nel corso del giudizio che, anche in esito a una sommaria valutazione, ponga in evidenza condotte o atti contrastanti con le regole della trasparenza*”;

- 1) del d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”, che ha apportato rilevanti innovazioni al d.lgs. 33/2013 recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”, in materia di trasparenza;
- 2) del d.lgs. 20 giugno 2016, n. 116, recante “*Modifiche in materia di licenziamento disciplinare*” dei pubblici dipendenti, che specifica e amplia le ipotesi in cui è possibile, per il datore di lavoro, procedere al licenziamento disciplinare.

LE DELIBERAZIONI ANAC.

Nel corso del biennio 2015-2016, ANAC ha continuato l’attività di orientamento delle amministrazioni pubbliche in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. In particolare, si segnalano i seguenti atti adottati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione:

- le Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, di cui alla determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, con le quali l’ANAC ha fornito indicazioni alle pubbliche amministrazioni per la miglior attuazione della previsione dell’art. 54-*bis* del d.lgs. 165/2001 e ha indicato le modalità per l’invio delle segnalazioni di illecito all’ANAC stessa;
- le Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici di cui alla determinazione n. 8 del 17 giugno 2015. Si precisa che tale determinazione è destinata ad essere modificata da apposite Linee guida ANAC in ragione delle novità *medio tempore* introdotte dal d.lgs. 97/2016;
- Delibera n. 10 del 21 ottobre 2015, relativa all’individuazione dell’autorità amministrativa competente all’irrogazione delle sanzioni per la violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs. 33/2013);
- Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell’art. 47 del d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016;
- Delibera di approvazione del PNA 2016, di cui costituisce parte integrante l’Aggiornamento 2015 al PNA 2013.

I CONTENUTI

Inquadramento normativo. Il Piano e il Responsabile della prevenzione della corruzione

I soggetti destinatari delle norme in materia di anticorruzione sono tenuti, innanzitutto, a nominare un **Responsabile della prevenzione della corruzione**, il quale ha il compito di elaborare il Piano Triennale di prevenzione della corruzione (di seguito, anche il “PTPC” o il “Piano”), che deve es-

sere proposto per l'approvazione all'organo di indirizzo politico o, nel caso di società a partecipazione pubblica, al competente organo della società¹.

Il Piano, in sintesi, ha l'obiettivo di formulare una strategia di prevenzione della corruzione mediante un'attività di preliminare analisi dell'attività dell'ente interessato, consistente nell'esame dell'organizzazione, delle sue regole, e delle sue prassi di funzionamento in termini di possibile esposizione al fenomeno corruttivo e nella ricostruzione del sistema dei processi organizzativi, con particolare attenzione alla struttura dei controlli e alle aree sensibili nel cui ambito possono, anche solo in via teorica, verificarsi episodi di corruzione. Individuate queste aree maggiormente esposte al rischio corruttivo, il Piano deve prevedere delle misure adeguate al rilevato grado di esposizione al rischio e capaci di neutralizzare nella massima misura possibile il rischio corruttivo.

Il d.lgs. 97/2016 ha inteso rafforzare il ruolo del Responsabile della prevenzione della corruzione, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche attuando modifiche organizzative.

Come sarà meglio specificato in seguito, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 190/2012 e dall'art. 43 d.lgs. 33/2013, come novellato dal d.lgs. n. 97/2016, il Responsabile della prevenzione della corruzione riveste anche il ruolo - e quindi svolge anche le funzioni - di Responsabile della trasparenza (di seguito anche il "Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza" o, più semplicemente, il "Responsabile" o il "RPCT").

(segue) la trasparenza

Attraverso la medesima normativa in materia di anticorruzione, il legislatore ha inteso rafforzare anche la **trasparenza** nell'azione amministrativa, da considerarsi strumento fondamentale nel contrasto alla corruzione, e complementare alle disposizioni dei singoli Piani di prevenzione della corruzione.

In particolare, la l. n. 190/2012 contiene previsioni direttamente applicabili alle Pubbliche Amministrazioni ed alle società a partecipazione pubblica, e una delega al Governo per l'emanazione di un decreto che riordini la disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Tale delega è stata esercitata con il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, il quale, secondo quanto previsto dall'art. 11 (come modificato dall'art. 24-*bis* del d.l. 18 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 114) si applica "*limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni*".

L'odierno contesto normativo, sebbene riformato dal d.lgs. 97/2016, lascia invariato l'obbligo in capo alle società in controllo pubblico e a partecipazione pubblica di assicurare il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, tramite il rispetto delle disposizioni normative contenute nel d.lgs. 33/2013 (cfr. art. 22 del d.lgs. 175/2016 e art. 2-*bis*, comma 2 del d.lgs. 33/2013).

Con riferimento alle modalità di attuazione della trasparenza, invece, ANAC, in un'ottica di semplificazione e coordinamento degli strumenti di programmazione in materia di prevenzione della

¹ Cfr. delibera n. 144 del 07 ottobre 2014 che, a titolo esemplificativo, indica una serie di competenze che configurano poteri di indirizzo, in particolare, negli enti pubblici diversi da quelli territoriali, dove di norma non si hanno organi elettivi. A giudizio di ANAC, vista la diversa possibile articolazione delle competenze all'interno delle differenti tipologie di enti, al fine di identificare gli organi di indirizzo occorre considerare gli organi nei quali tendono a concentrarsi competenze, quali ad esempio l'adozione di statuti e regolamenti interni, la dotazione organica, l'individuazione delle linee di indirizzo dell'ente, la determinazione dei programmi e degli obiettivi strategici pluriennali, l'emanazione di direttive di carattere generale relative all'attività dell'ente, l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo, l'approvazione dei piani annuali e pluriennali, l'adozione di criteri generali e di piani di attività e di investimento.

corruzione, ha interpretato l'art. 10 del d.lgs. 33/2013 - come novellato dal d.lgs. 97/2016 che ha eliminato ogni riferimento al Programma triennale della trasparenza e, con esso, l'obbligo in capo alle amministrazioni di redigerlo - nel senso di inserire le regole in materia di trasparenza in un'apposita sezione del Piano anticorruzione, al fine di responsabilizzare maggiormente le strutture interne delle amministrazioni ai fini dell'effettiva realizzazione di elevati standard di trasparenza.

(segue) i codici di comportamento

La l. n. 190/2012, all'art. 1, comma 44, ha modificato l'art. 54 del D.lgs. n. 165/2001 prevedendo l'adozione di un codice di comportamento, che contenga i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.

In attuazione del richiamato art. 54, con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, è stato adottato il nuovo Codice di comportamento per i pubblici dipendenti, che costituisce, secondo quanto stabilito nella delibera dell'ANAC n. 75/2013, recante le *“Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni”*, un parametro di riferimento per i codici di comportamento che saranno adottati dalle società a partecipazione pubblica e in controllo pubblico: infatti, l'adozione di tali codici costituisce uno strumento di notevole importanza nella prevenzione della corruzione. Più di recente, nel PNA 2016, ANAC ha promosso, quanto alla disciplina del personale, l'introduzione negli enti di diritto privato a controllo pubblico, di regole che avvicinino tale personale a quello delle pubbliche amministrazioni, per fornire maggiori garanzie di imparzialità. A tal fine, richiede l'adozione di codici di comportamento nell'ambito degli enti di diritto privato a controllo pubblico e l'obbligo, in capo alle amministrazioni controllanti, *“di vigilare anche sugli effetti giuridici, in termini di responsabilità disciplinare, della violazione dei doveri previsti nei codici, in piena analogia con quanto è disposto per il personale delle pubbliche amministrazioni”*.

Si evidenzia infine che, nell'ambito della riforma in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, il d.lgs. 116/2016 ha modificato l'art. 55-*quater* del d.lgs. 165/2001, che disciplina il licenziamento disciplinare del pubblico dipendente.

(segue) la prevenzione e la risoluzione dei casi di conflitto di interesse

Tra le misure per contrastare i fenomeni corruttivi si annovera anche **l'obbligo di rotazione** del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione. A tal fine, il Responsabile procede alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione. La rotazione va correlata all'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per l'espletamento delle attività.

Tali esigenze sono state da ultimo evidenziate da ANAC nella delibera n. 13 del 4 febbraio 2015 per l'attuazione dei commi 60 e 61 dell'art. 1, legge 190/2012, ove tuttavia si esclude che la rotazione possa implicare il conferimento di incarichi a soggetti privi delle competenze necessarie per assicurare la continuità dell'azione amministrativa.

Un'ulteriore misura normativamente prevista per scongiurare il verificarsi di fenomeni corruttivi è quella prevista dall'art. 1, comma 41, l. n. 190/2012, che ha disposto l'introduzione nella l. n. 241/1990 dell'art. 6 *bis*, ove è previsto - a carico del responsabile del procedimento e dei titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale - **l'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse** e di segnalazione di ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

Ancora, si deve menzionare il d.lgs. n. 39/2013, recante *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma*

dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, che all’art. 1, comma 1, prevede l’applicabilità delle sue disposizioni anche agli enti di diritto privato in controllo pubblico.

A tale ultimo proposito, ANAC ha da ultimo adottato apposite “*Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’A.N.A.C. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili*”, disciplinando, in particolare, il ruolo e le funzioni del RPCT nel procedimento di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità e predisponendo un apposito sistema di vigilanza sull’osservanza delle disposizioni contenute nel d.lgs. 39/2013². Il RPCT, infatti, che è tenuto a far rispettare in prima battuta le disposizioni contenute nel decreto legislativo indicato³, ha il compito di contestare la situazione di inconferibilità o incompatibilità riscontrata, di segnalare eventuali violazioni all’ANAC e attivare il procedimento sanzionatorio descritto nelle Linee guida sopra citate.

(segue) la formazione

Tra gli strumenti di prevenzione previsti dal legislatore, vi è anche la **formazione**, che periodicamente deve essere fornita al personale degli enti interessati sull’applicazione della normativa anticorruzione. Un’adeguata formazione, infatti, rappresenta il presupposto per un’azione amministrativa condotta consapevolmente e rispettosa dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento.

La formazione deve riguardare, con approcci differenziati, tutti i soggetti che partecipano, a vario titolo, alla formazione e attuazione delle misure: RPCT, referenti, organi di indirizzo, titolari di uffici di diretta collaborazione e di incarichi amministrativi di vertice, responsabili degli uffici, dipendenti.

(segue) i patti di integrità

Infine, vengono in rilievo i **patti di integrità**, che mirano a contrastare tutte le forme di illegalità e infiltrazioni della criminalità organizzata nei procedimenti di scelta del contraente da parte delle Pubbliche Amministrazioni, mediante l’introduzione di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali nell’ambito degli affidamenti.

Tali patti d’integrità prevedono, per i partecipanti alla gara, l’obbligo di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’esplicito impegno al rispetto delle regole di prevenzione della corruzione, ovvero di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente, al fine dell’aggiudicazione del contratto e/o al fine di distorcere la corretta esecuzione della gara stessa.

E’ intenzione della Società, nel corso degli anni, elaborare patti d’integrità e protocolli di legalità da inserire tra la documentazione delle procedure indette e da sottoporre ai concorrenti.

² Cfr. delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016.

³ Cfr. art. 15 del d.lgs. n. 39/2013.

INTRODUZIONE A NAVIGLI LOMBARDI S.C.A.R.L. DEFINIZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, OBIETTIVI, VALIDITÀ, AGGIORNAMENTI

Il presente Piano rappresenta lo strumento attraverso il quale viene sistematizzato e descritto un processo che è finalizzato a formulare una **strategia di prevenzione** del fenomeno corruttivo. In quanto tale, esso è volto ad individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di fenomeni corruttivi, nonché gli strumenti atti a prevenirne l'insorgenza, al fine di rafforzare specificamente i principi generali di legalità, correttezza, trasparenza e imparzialità nella gestione delle attività svolte da Navigli Lombardi.

A tal fine, ed in attuazione dell'art. 1, comma 9, l. n. 190/2012, il Piano:

- i) individua le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
- ii) prevede, per le predette attività, meccanismi di controllo delle decisioni, nonché meccanismi di formazione/adozione idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- iii) prevede, con particolare riguardo alle attività di cui al punto i), obblighi di informazione nei confronti del Responsabile, il quale è chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;
- iv) contiene meccanismi idonei a monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- v) contiene strumenti atti a monitorare i rapporti tra la Società e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti della Società;
- vi) individua specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge;
- vii) attua un adeguato flusso informativo al fine di consentire il monitoraggio sull'applicazione del Piano da parte dell'Amministrazione di riferimento.

Il presente Piano avrà validità a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. Esso sarà aggiornato annualmente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 8, l. n. 190/2012.

La disposizione da ultimo citata, nella sua rinnovata formulazione, prevede che il PTPC debba essere trasmesso ad ANAC. Il PNA 2016, tuttavia, ha precisato che, in attesa della predisposizione di un'apposita piattaforma informatica, in una logica di semplificazione degli adempimenti, non deve essere trasmesso alcun Piano ad ANAC, essendo *medio tempore* sufficiente la pubblicazione del PTCP sul sito istituzionale dell'Amministrazione, sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuti - Corruzione".

Nel proporre l'aggiornamento del Piano, il Responsabile dovrà tener conto dei seguenti fattori:

- le eventuali modifiche della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione e di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; del Piano Nazionale Anticorruzione che verrà adottato da ANAC nei prossimi anni; del codice penale, segnatamente nell'ambito dei delitti contro la Pubblica Amministrazione (artt. da 314 a 360 c.p.);
- le eventuali modifiche delle finalità istituzionali di Navigli Lombardi che dovessero intervenire ad opera del legislatore regionale;
- l'emersione di fattori di rischio non considerati nella predisposizione del presente Piano, o non sufficientemente considerati, anche a seguito delle segnalazioni pervenute dal personale di Navigli Lombardi;
- le eventuali violazioni delle prescrizioni contenute in questo Piano.

Struttura del Piano di prevenzione della corruzione

Il presente Piano è strutturato nel modo seguente:

Sezione I. Una parte generale, che comprende:

- i. l'indicazione del quadro normativo di riferimento;
- ii. le funzioni ed i compiti del Responsabile per la prevenzione della corruzione;
- iii. la descrizione della metodologia seguita per l'elaborazione del Piano;
- iv. l'elenco complessivo delle ipotesi di reato prese in esame;
- v. l'individuazione delle misure di carattere generale valide per tutti i processi che caratterizzano l'attività della Società, fra cui le misure per assicurare il monitoraggio sul rispetto dei termini;
- vi. la regolazione della procedura di segnalazione degli illeciti.

Sezione II. Una parte speciale, nella quale vengono descritti:

- i. i processi, i sub-processi e le attività a rischio;
- ii. i reati ipotizzabili in via potenziale;
- iii. il livello di esposizione al rischio;
- iv. le misure di prevenzione, con l'indicazione degli obiettivi e dei tempi definiti per l'attuazione delle misure;
- v. le misure per assicurare il monitoraggio dei rapporti tra l'ente e i soggetti che con lo stesso stipulano contratti, ovvero che siano interessati a procedimenti di cui è responsabile lo stesso, anche verificando relazioni di parentela o affinità di titolari, soci, dirigenti, amministratori, dipendenti degli stessi soggetti con dirigenti e dipendenti dell'ente.

Sezione III. Regole in materia di trasparenza e accesso civico..

SEZIONE I

IL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI NAVIGLI LOMBARDI S.C.A.R.L. – PARTE GENERALE

IL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI NAVIGLI LOMBARDI S.C.A.R.L. – PARTE GENERALE

Il quadro normativo di riferimento

L'attività di stesura del Piano presuppone una ricognizione della **normativa** applicabile che si è venuta a formare nel corso del tempo. Vengono in rilievo:

- la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;
- il Piano Nazionale Anticorruzione, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato in data 11 settembre 2013 con la delibera della CIVIT - Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.) n. 72/2013, ed i relativi allegati;
- l’Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione, adottato da ANAC con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, di aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione 2013 di cui al punto precedente;
- il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, adottato con delibera n. 831 del 3 agosto 2016;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”, come modificato dal d.lgs. 97/2016;
- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”.
- il codice penale - Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 ss.mm.ii., e specificamente il Titolo II del Libro II, recante i delitti contro la Pubblica Amministrazione (artt. da 314 a 360).

Per la parte che regola le norme di comportamento che devono essere osservate dal personale di Navigli Lombardi, sono state considerate le disposizioni seguenti:

- il d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, intitolato “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”, come modificato dal d.lgs. 20 giugno 2016, n. 116;
- il Codice di comportamento per il personale della Giunta di Regione Lombardia approvato con DGR n. 1063 del 12.12.2013 e adottato con la DGR n. 1290 del 30.01.2014;
- la delibera ANAC n. 75/2013, contenente “*Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni*”;
- la determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 contenente “*Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)*”;
- la delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 contenente “*Linee guida in materia di accertamento delle inconfiribilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’ANAC in caso di incarichi inconfiribili e incompatibili*”.

Per l’individuazione delle aree a rischio di Navigli Lombardi sono state inoltre considerate le seguenti norme che disciplinano le funzioni e i compiti di Navigli Lombardi:

- legge regionale della Lombardia 11 agosto 2003, n. 16, ss.mm.ii., in particolare l'art. 6, commi da 11 a 13-*quater*, che istituisce Navigli Lombardi s.c.a.r.l. e ne regola le attività;
- la Convenzione sottoscritta con la Regione che disciplina le attività di riscossione e le modalità di gestione ed utilizzo dei canoni riscossi ed introitati (DGR n. 2149/2011);
- DGR n°X/2710 del 28/11/2014 “Schema di convenzione tra la Regione Lombardia e Navigli Lombardi per la valorizzazione e la promozione del sistema dei Navigli in vista di Expo – anno 2015” e relativo Allegato;
- DGR n. 4697 del 29 dicembre 2015 “Approvazione schema di convenzione tra la giunta regionale e Navigli Lombardi scarl” e relativo Allegato.

I Destinatari del Piano

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno di Navigli Lombardi sono:

- a. il Consiglio di Amministrazione quale organo di amministrazione della Società, nominato dall'Assemblea dei Soci;
- b. il Responsabile della Prevenzione per la corruzione e la trasparenza;
- c. il Direttore Generale per le attività di propria competenza;
- d. i referenti per la prevenzione della corruzione per l'area di rispettiva competenza;
- e. i singoli responsabili delle procedure di evidenza pubblica attivate dalla società;
- f. il Nucleo Interno di Valutazione (nelle funzioni di O.I.V.) e gli altri organismi di controllo interno;
- g. l'Ufficio Procedimenti Disciplinari, U.P.D.;
- h. tutti i dipendenti della società;
- i. i collaboratori/fornitori, a qualsiasi titolo, della società.

È onere e cura del Responsabile della Prevenzione definire, con proprio atto, le modalità e i tempi del raccordo con gli altri organi competenti nell'ambito del PTPC.

È fatto obbligo a tutti i soggetti indicati come destinatari del presente Piano di osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni in esso contenute.

Il Responsabile della Prevenzione della corruzione

Nomina e durata dell'incarico

Il **Responsabile della Prevenzione della corruzione** è una figura centrale del sistema di trattamento del rischio di corruzione. A tale figura la normativa assegna alcuni importanti compiti il cui corretto assolvimento permette di rafforzare l'efficacia del sistema di controllo preventivo.

Le ridotte dimensioni organizzative di Navigli Lombardi, nel cui organico figura solo un dirigente (il Direttore Generale), il quale assume le funzioni di RUP in relazione ai procedimenti di competenza di Navigli Lombardi, non consentono l'individuazione del Responsabile della Prevenzione “*tra i dirigenti amministrativi di prima fascia in servizio*”, come suggerito (sebbene non im-

posto) dall'art. 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012 comma 7 e, da ultimo, anche dal PNA 2016.

Infatti, considerato il ruolo e le responsabilità che la legge attribuisce al Responsabile della Prevenzione, ed il possibile conflitto di interessi in cui potrebbe venirsi a trovare il Direttore Generale nel ricoprire anche tale ruolo, è stato ritenuto più opportuno non nominarlo quale Responsabile della Prevenzione.

Pertanto, considerato che, secondo quanto previsto dalla circolare del 25 gennaio 2013, n. 1 del Dipartimento della Funzione Pubblica:

- è necessario che la scelta ricada su di un soggetto che si trovi in posizione di relativa stabilità;
- è altresì necessario che il soggetto da nominare non debba essere stato destinatario di provvedimenti di condanna, né di provvedimenti disciplinari e debba aver dato dimostrazione nel tempo di comportamento integerrimo,

la scelta della società per il precedente triennio, in applicazione dell'art. 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012, è ricaduta sulla figura del dott. Claudio Repossi, nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione dal Consiglio di Amministrazione in data 26 giugno 2014 (provvedimento comunicato il 27 giugno 2014, protocollato al n. P-2014-00000486).

Con provvedimento del 06/02/2017 la Società, anche prendendo atto delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 97/2016, che ha optato per l'unificazione in capo ad un unico soggetto delle funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ha esteso l'incarico del dott. Claudio Repossi, che ricopre quindi congiuntamente il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile della trasparenza.

L'atto di nomina è stato accompagnato da un comunicato con cui si invitano i dirigenti e il personale della società a dare allo stesso la necessaria collaborazione, nel rispetto delle indicazioni fornite di volta in volta e la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente ai sensi dell'art. 8 del d.p.r. 62/2013.

A tal fine, i referenti di area, con riguardo alle attività a rischio di corruzione, informano semestralmente e comunque tempestivamente il Responsabile in merito a qualsiasi anomalia accertata costituente mancata attuazione del presente Piano nonché sulle azioni adottate o da adottarsi ritenute necessarie per eliminarle.

I referenti di area, entro il mese di dicembre di ogni anno, presentano al Responsabile una relazione dettagliata sulle attività svolte in merito all'attuazione effettiva delle regole di legalità o integrità indicate nel Piano ed i risultati realizzati, proponendo eventuali modifiche ed integrazioni.

Funzioni e compiti del Responsabile

Le funzioni ed i compiti del Responsabile sono disciplinati dall'art. 1, commi 7-10, della legge n. 190 del 2012, ed in particolare egli:

- elabora il Piano di prevenzione della corruzione;
- definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;
- verifica l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità a prevenire fenomeni corruttivi;
- segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione (OIV) le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disci-

plinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;

- propone la modifica del Piano quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- fornisce all'OIV le informazioni e i documenti richiesti necessari per lo svolgimento del controllo;
- verifica, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- individua il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11 dell'art. 1, legge 190/2012;
- garantisce il rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- svolge il ruolo di Responsabile della trasparenza.

Ulteriori compiti gli sono attribuiti dal d.lgs. n. 39/2013, articoli 15 e 19. In particolare, il Responsabile:

- cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'ente siano rispettate le disposizioni sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013, contestando all'interessato l'esistenza o l'insorgere di tali situazioni;
- segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del d.lgs. n. 39/2013 all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative;
- verifica ed eventualmente contesta senza indugio all'interessato lo svolgimento di attività ed incarichi in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai capi V e VI del d.lgs. n. 39/2013, ai fini di cui al capo VII del medesimo decreto.

Per lo svolgimento dei compiti assegnati, il RPCT dispone di idoneo supporto, mediante l'assegnazione di appropriate risorse umane, finanziarie e strumentali adeguate alle dimensioni di Navigli Lombardi, nei limiti della disponibilità di bilancio. Ai sensi dell'art. 1, comma 7, legge 190/2012, come riformato dal d.lgs. 97/2016, l'organo di indirizzo deve disporre le eventuali necessarie modifiche organizzative per assicurare funzioni e poteri idonei al RPCT per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Si tratta di un aspetto – quello dell'autonomia ed effettività – che rispecchia l'intento del legislatore di rafforzare e tutelare il ruolo del RPCT, proprio nel senso auspicato da ANAC sia nell'Aggiornamento 2015 al PNA 2013 che nel PNA 2016, con l'intento di assicurare che svolga il suo compito in modo imparziale, al riparo da possibili ritorsioni o ingerenze.

Per incrementare le suddette garanzie è inoltre intervenuta l'estensione generalizzata della previsione di doveri di segnalazione ad ANAC di *“eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, poste in essere nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni”*. L'Autorità, in questi casi, può chiedere informazioni all'organo di indirizzo ed intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15, d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39⁴.

⁴ Art. 15. (*Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico*)

Il RPCT ha **completo accesso** a tutti gli atti dell'organizzazione, dati e informazioni, funzionali all'attività di controllo che comunque sono di pertinenza del vertice gestionale. In tale ambito rientrano, peraltro, anche i controlli inerenti la sfera dei dati personali e/o sensibili, per i quali il RPCT individua le migliori modalità per la salvaguardia della riservatezza, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Le responsabilità del RPCT sono definite dall'art. 1, commi 8, 12 e 14 della legge n. 190/2012.

Il monitoraggio sull'applicazione delle misure del Piano

Tra i compiti del Responsabile della prevenzione figura anche quella di assicurare un adeguato monitoraggio sull'applicazione del Piano.

Tra le attività di monitoraggio rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- 1) la verifica dell'attuazione delle misure definite nel Piano, mediante acquisizione di ogni informazione necessaria a tal fine;
- 2) l'acquisizione e l'esame delle informazioni sulle modalità di svolgimento dei processi a rischio, anche al fine di compiere la verifica *sub* 1);
- 3) l'analisi e la successiva verifica di segnalazioni relative alla commissione di reati di corruzione pervenute in qualsiasi forma, e specialmente tramite il meccanismo del *whistleblowing*;
- 4) la verifica dell'adeguatezza delle misure previste dal Piano sulla base di eventuali segnalazioni pervenutegli da parte di soggetti esterni o interni o attraverso gli esiti dell'attività di monitoraggio. Qualora dall'attività di verifica emergessero elementi di criticità particolarmente significativi, risulterebbe necessario procedere all'aggiornamento del Piano;
- 5) la verifica dei rapporti tra la Società e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti di Navigli Lombardi.

Al fine di consentire l'attività di monitoraggio, il Responsabile ha completo accesso a tutti gli atti dell'organizzazione, dati e informazioni, funzionali all'attività di controllo che comunque sono di pertinenza del vertice gestionale.

Dell'esito dei monitoraggi e delle iniziative adottate, il Responsabile riferirà al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza in occasione della prima seduta di ciascun semestre e ogni qualvolta sia necessaria una maggiore tempestività nell'informazione.

Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 14 della L. n. 190/2012, di detti esiti, inoltre, dovrà essere dato conto nella relazione annuale, che il RPCT dovrà redigere entro il 15 dicembre di ogni anno, o comunque entro la diversa data indicata da ANAC per l'anno di riferimento,

Comma 3. Il provvedimento di revoca dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di responsabile, comunque motivato, è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione che, entro trenta giorni, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace.

e presentare all'organo collegiale della Società. Tale relazione sarà poi pubblicata sul sito istituzionale della Società.

L'attività svolta nell'ultimo triennio in materia di prevenzione della corruzione è stata sintetizzata nelle Relazioni del RPCT, redatte ai sensi dell'articolo 1 comma 14 della L. 190/2012, trasmesse all'Organo di indirizzo politico e reperibili nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Altri contenuti – Anticorruzione" del sito istituzionale della società.

La metodologia seguita per la predisposizione del Piano

La predisposizione del Piano si è articolata in quattro fasi:

1. pianificazione delle attività propedeutiche alla stesura del Piano;
2. analisi dei rischi;
3. progettazione del sistema di trattamento del rischio;
4. stesura del Piano di prevenzione della corruzione.

Con l'approvazione ed adozione del PTPC ha avuto inizio l'attività di monitoraggio del Piano da parte del Responsabile della Prevenzione.

1) Pianificazione delle attività propedeutiche alla stesura del Piano

Individuazione delle aree d'intervento di Navigli Lombardi.

Considerate le differenti attribuzioni di Navigli Lombardi si è innanzitutto scomposta la sua attività in cinque aree, che corrispondono a cinque macro attività, con rispettivi processi e *sub* processi:

- valorizzazione del sistema Navigli;
- *marketing* ed eventi;
- *compliance* e affari generali;
- risorse umane e comunicazione;
- amministrazione.

Interviste ai dipendenti e agli organi della società.

Di seguito, sono stati intervistati tutti i dipendenti e i componenti degli organi della società, in relazione all'attività svolta da ciascuno di essi, in modo da comprendere in occasione dell'esercizio di quali attività e/o dell'adozione di quali atti è probabile che si realizzino fenomeni di tipo corruttivo all'interno della Società. Tali interviste sono state condotte anche al fine di rendere consapevole il personale della Società in relazione al possibile verificarsi dei predetti fenomeni.

Individuazione dei referenti.

Per ciascuna delle aree è stato individuato un **referente**, che sarà tenuto, per l'area di propria competenza, a relazionare il Responsabile riguardo all'applicazione del Piano.

2) Analisi dei rischi

L'analisi dei rischi si è articolata in due fasi.

In un primo tempo, sono stati identificati i rischi di corruzione che caratterizzano i processi della Società. In alcuni casi i processi sono stati scomposti in *sub*-processi (cfr. Parte Speciale del Piano) e questi ultimi sono stati talvolta ulteriormente suddivisi in attività. Tali suddivisioni rispondono all'esigenza di valutare, sotto il profilo dell'esposizione al rischio, le peculiarità di ciascun'area o attività.

Successivamente, si è proceduto alla valutazione del grado di esposizione di ciascun processo, *sub*-processo, attività ai rischi individuati.

Entrambe le attività sono state condotte seguendo la metodologia indicata dal PNA e relativi allegati.

L'attività di **identificazione** dei rischi è stata condotta analizzando i processi elencati nel paragrafo che precede, attraverso l'esame della documentazione predisposta internamente, costituita dai regolamenti organizzativi e gestionali, dalle delibere e da ogni altra documentazione utile, oltre che considerando gli esiti delle interviste svolte.

In seguito, sono stati identificati per ciascun processo, *sub*-processo e attività i seguenti elementi:

- i reati di corruzione o contro la pubblica amministrazione configurabili;
- le modalità di commissione dei reati ipotizzando delle fattispecie concrete.

Lo svolgimento di queste operazioni ha consentito di individuare i rischi inerenti alle attività realizzate da Navigli Lombardi. Si è proceduto in tal modo alla definizione di alcune schede di analisi del rischio in cui sono riportati, per ciascun processo, i reati che potrebbero verificarsi e le modalità di possibile manifestazione dei delitti ipotizzati. Il dettaglio è riportato nella Parte Speciale del Piano.

Completata questa prima attività di identificazione e mappatura dei rischi, si è proceduto successivamente alla **valutazione** dei rischi.

Tale attività è stata condotta allo scopo di far emergere le aree maggiormente esposte al rischio di corruzione che, quindi, saranno da monitorare e da presidiare maggiormente mediante l'implementazione di misure specifiche di trattamento del rischio. Al fine di stimare il livello di esposizione al rischio, per ciascuna attività è stata valutata la probabilità che si possano realizzare i comportamenti ipotizzati nella fase precedente e sono state considerate le conseguenze che tali comportamenti potrebbero produrre.

Per svolgere questa attività, è stata utilizzata la metodologia prevista nell'Allegato 5 del PNA al fine di stimare la probabilità e l'impatto.

Nello specifico, per quanto riguarda la probabilità sono stati considerati, ove applicabili, i seguenti fattori:

- la discrezionalità del processo;
- la rilevanza solo interna o anche esterna del processo;
- la frazionabilità del processo;
- il valore economico delle operazioni realizzabili;
- la complessità delle attività esercitate;
- la tipologia di controllo applicato al processo.

Per quanto riguarda l'impatto sono stati considerati invece:

- l'impatto economico;
- l'impatto reputazionale;
- l'impatto organizzativo.

L'applicazione di tale metodologia ha consentito, dunque, di esprimere un **grado di esposizione al rischio** differenziato per ciascuna attività, in considerazione delle peculiarità emergenti in ciascuna di essa e delle misure, legislative o regolamentari, già in vigore.

Le valutazioni, che sono riportate nella Parte Speciale del Piano, sono state effettuate moltiplicando il valore medio relativo alla probabilità (che costituisce la media dei vari fattori applicabili, fra quelli sopra elencati) per il valore medio dell'impatto (anch'esso risultante dalla media dei valori attribuiti a ciascun fattore relativo all'impatto). A seconda del risultato di tale valutazione, ad ogni attività è assegnata una classe di rischio:

- bassa (fino a 8,33);
- media (da 8,34 a 16,66);
- alta (da 16,67 a 25).

3) Progettazione del sistema di trattamento del rischio

La terza fase ha riguardato la progettazione del sistema di **trattamento dei rischi** individuati nella fase precedente. Tale sistema comprende la definizione delle strategie di risposta al rischio e la progettazione delle azioni specifiche da implementare al fine di diminuire il profilo di rischio risultante dall'analisi svolta secondo le modalità di cui al paragrafo che precede, portandolo al livello di rischio considerato accettabile.

Il rischio viene considerato **accettabile** qualora all'esito delle operazioni di valutazione, il relativo valore si assesti nella classe di rischio bassa. In linea di massima, se un rischio risulta basso si sono reputate sufficienti le misure già in atto; nondimeno si è cercato comunque di ridurre la probabilità di accadimento dell'evento a rischio di corruzione.

Nel sistema di trattamento del rischio possono essere fatte rientrare tutte quelle azioni che contribuiscono a ridurre la probabilità di manifestazione dei reati di corruzione.

Le misure per il trattamento del rischio possono dividersi, secondo quanto stabilito dalla legge anticorruzione, in:

- misure di carattere generale o trasversale, che comprendono tutte quelle azioni comuni ai processi a rischio, che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che possono contribuire a ridurre la probabilità di commissione di comportamenti corruttivi;
- misure specifiche, che riguardano i singoli processi a rischio e sono finalizzate a definire il sistema di trattamento del rischio specifico per ciascun processo.

La descrizione delle prime è contenuta in questa Parte Generale, mentre la descrizione delle misure di prevenzione specifiche è riportata nella Parte Speciale del Piano.

4) Stesura del Piano di prevenzione della corruzione

La quarta fase del progetto ha riguardato la **stesura del PTPC** da parte del Responsabile, in seguito presentato al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione. Ai soci di Navigli Lombardi è stata data conoscenza della pubblicazione attraverso l'invio di comunicazioni specifiche.

Ai fini dell'adozione definitiva sono state esaminate le osservazioni e le proposte argomentate, pervenute in forma non anonima da parte dei soggetti destinatari del Piano, cui è stato preventivamente sottoposto. All'esito della consultazione e delle rielaborazioni ritenute necessarie, il Piano è stato definitivamente adottato da Navigli Lombardi. Al fine di favorire la diffusione dei principi e delle regole contenute nel presente documento e la conoscenza delle misure di

prevenzione che devono essere attuate nello svolgimento dell'attività della società, è prevista un'attività di informazione e comunicazione del Piano, descritta nel paragrafo relativo alla comunicazione.

Elenco dei reati

Il PTPC costituisce il principale strumento adottato da Navigli Lombardi per favorire il contrasto della corruzione e promuovere la legalità dell'azione della società e per prevenire le situazioni che possono provocarne un malfunzionamento.

Il PTPC è stato redatto per favorire la prevenzione di una pluralità di reati. Nel corso dell'analisi dei rischi, considerate le finalità complessive dell'impianto legislativo e del Piano di prevenzione della corruzione, si è fatto riferimento ad **un'accezione ampia di corruzione**, prendendo in considerazione i reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Libro II, Titolo II, del codice penale e, più in generale, tutte quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, potrebbe emergere un malfunzionamento di Navigli Lombardi a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia nel caso in cui tale azione abbia successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Sebbene nel corso dell'analisi del rischio siano stati considerati tutti i delitti contro la pubblica amministrazione, date le attività svolte da Navigli Lombardi, in fase di elaborazione dello strumento, l'attenzione si è focalizzata in particolare sulle seguenti fattispecie di reato:

- peculato (art. 314 c.p.);
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- malversazione ai danni dello Stato (art. 316-*bis* c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.);
- millantato credito (art. 346 c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.);
- turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-*bis* c.p.);
- corruzione privata (art. 2635 c.c.).

Le misure di carattere generale

Le misure di carattere generale o trasversale si riferiscono a tutte quelle azioni di prevenzione del rischio di corruzione che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che definiscono le caratteristiche del contesto organizzativo, in cui operano le misure di controllo specifiche o particolari, che riguardano, invece, i singoli processi a rischio.

Le misure di carattere generale si riferiscono:

- a) alle azioni poste in essere per assicurare la trasparenza delle attività realizzate da Navigli Lombardi, di cui è dato conto in particolare nella sezione III del presente Piano relativa alle Regole in materia di trasparenza e accesso agli atti;
- b) all'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, di cui è dato conto nella sezione III del presente Piano relativa alle Regole in materia di trasparenza e accesso agli atti;
- c) al monitoraggio sul rispetto dei termini;
- d) al codice etico;
- e) alla regolazione del flusso informativo per consentire il monitoraggio sull'implementazione del Piano da parte dei Soci;
- f) alla formazione;
- g) alla comunicazione delle misure del Piano, interna ed esterna alla società;
- h) l'introduzione di sanzioni disciplinari per i casi in cui si accerti una violazione delle misure previste dal presente Piano.

Le misure indicate nelle lettere a), b), c), d), e) costituiscono le misure obbligatorie di prevenzione dei rischi adottate in conformità con quanto previsto dal PNA e dai relativi allegati. Le altre misure possono essere considerate delle misure ulteriori adottate dalla Società per favorire il trattamento dei rischi di corruzione.

Le misure di trasparenza

L'art. 2-*bis* del d.lgs. 33/2013, rubricato “*Ambito soggettivo di applicazione*”, ha sostituito l'art. 11 del d.lgs. 11 marzo 2013, n. 33, nella versione risultante a seguito della modifica operata dall'art. 24-*bis* del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114) ma ha mantenuto invariato, per quanto qui rileva, l'obbligo per le società in controllo pubblico di applicare la normativa in materia di trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni.

La trasparenza costituisce un importante strumento che caratterizza l'attività di Navigli Lombardi per prevenire la corruzione e, più in generale, qualsiasi situazione che possa provocare un malfunzionamento della Società.

La pubblicazione costante e tempestiva di informazioni sulle attività poste in essere permette, infatti, di favorire forme di controllo diffuso anche da parte di soggetti esterni e costituisce un'importante azione deterrente per potenziali condotte illegali o irregolari.

Considerata l'importanza che le misure per la trasparenza rivestono anche ai fini della prevenzione della corruzione, si prevede una stretta collaborazione ed il costante scambio di informazioni tra il Responsabile, l'organo di indirizzo politico, il Direttore generale e il personale della Società.

Il dettaglio delle misure adottate in termini di trasparenza è contenuto nella sezione III del presente Piano.

Al fine di consentire a chiunque sia interessato di esaminare le iniziative intraprese da Navigli Lombardi per prevenire la corruzione, il PTPC è pubblicato sul sito Internet della Società. La pubblicazione è finalizzata a favorire forme di consultazione pubblica delle regole in materia di trasparenza, in modo da permettere ai cittadini, alle organizzazioni portatrici di interessi collettivi ed a chiunque interessato di poter indicare al Responsabile eventuali aspetti di miglioramento oppure segnalare irregolarità.

Il monitoraggio sul rispetto dei termini

Una misura di carattere trasversale, utile a rendere più difficoltoso il realizzarsi di comportamenti contrari ai principi che caratterizzano l'attività della Società, è data dal rispetto dei termini previsti per la conclusione dei procedimenti.

A tal fine, il responsabile di ogni area della Società deve verificare il rispetto dei termini procedurali previsti dalla legge o dai regolamenti, eliminando tempestivamente le anomalie che dovessero insorgere.

Ogni sei mesi egli deve predisporre una relazione da sottoporre al Responsabile della prevenzione, in cui vengono indicati i tempi medi per l'espletamento dei procedimenti e gli eventuali singoli scostamenti rispetto ai termini previsti dalla normativa. In quest'ultima eventualità, egli deve altresì segnalare la ragione dell'irregolarità verificatasi e le misure adottate in concreto per l'eliminazione della stessa; può inoltre avanzare proposte operative.

Il Responsabile della prevenzione tiene conto delle predette relazioni, al fine di adottare ogni misura ritenuta necessaria al riguardo, fra cui l'implementazione delle misure previste dal Piano.

In ogni caso, il Responsabile della prevenzione verifica annualmente, anche a campione, lo svolgimento delle attività di monitoraggio e i relativi esiti.

Il codice etico e di comportamento

Tra le misure adottate da Navigli Lombardi per prevenire la corruzione si annoverano anche le disposizioni contenute nel codice etico e di comportamento approvato dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione. Queste misure devono essere considerate parte integrante del PTPC.

In particolare, il codice deve, tra l'altro:

- prevedere l'obbligo di rispettare le misure del PTPC e di prestare collaborazione nei confronti del Responsabile;
- regolare i possibili casi di conflitto di interesse nonché tutte quelle situazioni che possono provocare un malfunzionamento o una lesione dell'immagine di Navigli Lombardi, a prescindere dalla rilevanza penalistica del comportamento tenuto dal dipendente;
- prevedere un sistema di sanzioni disciplinari anche per i casi in cui si accerti una violazione delle misure previste dal presente Piano.

La formazione

Una delle architravi del sistema di prevenzione della corruzione delineato dal legislatore è rappresentato da un'adeguata formazione del personale. Infatti, soggetti consapevoli saranno in grado di assumere decisioni ponderate, con la conseguente riduzione del verificarsi di comportamenti illeciti.

La formazione riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione e della corruzione. La stessa legge n. 190/2012 contiene la previsione di meccanismi di formazione definiti dal Responsabile della prevenzione della corruzione e destinati, in primo luogo, ai dipendenti che operano nei settori particolarmente esposti alla corruzione.

E' solo a seguito di un'adeguata attività formativa che si diffonderanno le competenze necessarie a rendere possibile la rotazione negli incarichi, senza che ciò rechi pregiudizio all'efficienza e all'efficacia dell'azione amministrativa della società.

L'attività di formazione del Piano dovrà essere svolta in diversi ambiti, poiché si propone di assicurare un'esauritiva e corretta conoscenza:

1. delle regole e delle misure da osservare, scaturenti dal presente Piano;
2. della disciplina relativa ai delitti contro la Pubblica Amministrazione (artt. da 314 a 360 c.p.) e della giurisprudenza in merito;
3. della disciplina prevista per l'affidamento di contratti pubblici e degli orientamenti giurisprudenziali consolidatesi a riguardo.

L'**obiettivo minimo** del Piano è quello di erogare mediamente 16 ore annue di formazione per ciascuna unità di personale, da parte di soggetti di riconosciuta competenza, nei seguenti ambiti tematici:

- conoscenza e implementazione delle misure previste dal Piano;
- normativa ed orientamenti della giurisprudenza in materia;
- contratti e gestione dei contratti pubblici;
- normativa e prassi in tema di amministrazione trasparente.

La formazione destinata al personale maggiormente coinvolto nelle attività di prevenzione della corruzione e di assolvimento degli obblighi di trasparenza deve essere effettuata non solo attraverso la formazione interna, ma anche tramite la partecipazione a convegni e seminari esterni, compatibilmente con le esigenze della Società.

Dell'attività formativa dovrà essere data evidenza nella relazione sulle attività svolte che il RPCT deve produrre annualmente ai sensi del comma 14 dell'art. 1 della legge n. 190/2012 per la quale è prevista la pubblicazione sul sito della Società.

A tal fine i responsabili di area comunicano al Responsabile le esigenze formative del proprio settore, con riferimento alle attività a rischio di corruzione individuate nel presente Piano, i dipendenti da inserire nei programmi di formazione e le materie oggetto di formazione.

Durante l'anno 2016 è stato avviato il percorso formativo in parola. Al fine di soddisfare una specifica esigenza formativa della società, infatti, tutto il personale è stato coinvolto in giornate formative aventi ad oggetto l'approfondimento dei documenti di *compliance* della società e della disciplina in materia di contratti sottosoglia e sponsorizzazioni.

La comunicazione. Il monitoraggio da parte dei soci. La sensibilizzazione

La comunicazione è uno strumento indispensabile al fine di dare un contenuto concreto alla trasparenza e per attivare i meccanismi di controllo diffuso sull'azione dei soggetti pubblici.

Per quel che riguarda la **comunicazione interna**, al fine di favorire la diffusione della conoscenza del Piano e delle misure in esso contenute, sarà inviata una nota informativa a tutto il personale in servizio della Società, agli esperti e ai consulenti/fornitori per invitarli a prendere visione del PTPC; essi sottoscriveranno una dichiarazione di presa visione del Piano e di impegno a rispettare i principi e le disposizioni in esso contenute.

Parimenti, coloro che, a qualunque titolo, saranno chiamati a prestare servizio o a collaborare o ad eseguire prestazioni per Navigli Lombardi, sottoscriveranno, all'atto della costituzione del rapporto contrattuale, una dichiarazione di presa visione del Piano e di impegno a rispettare i principi e le disposizioni in esso contenute.

Inoltre, sul fronte della comunicazione interna, è fatto obbligo ai referenti per ciascuna area di presentare, semestralmente e, comunque, ogni qualvolta si renda necessaria una maggiore tempestività nell'informazione, una relazione al Responsabile relativa all'applicazione del Piano e alle eventuali violazioni riscontrate.

Per quel che riguarda, invece, le iniziative di **comunicazione esterna**, il PTPC e ogni sua modifica o aggiornamento, è pubblicato sul sito di Navigli Lombardi nella sezione "Amministrazione Trasparente", dandone notizia con un comunicato pubblicato in evidenza sulla *homepage*.

Al fine di consentire il **monitoraggio** da parte delle Amministrazioni che detengono le partecipazioni di Navigli Lombardi, alle stesse verrà data notizia della pubblicazione del Piano; inoltre, al Direttore Generale delle predette Amministrazioni verrà data comunicazione, via posta elettronica certificata (PEC), di ogni atto riguardante lo stato di attuazione delle misure previste nel presente Piano, ivi comprese le segnalazioni di illecito, anche provenienti dall'esterno della società, nonché le relazioni svolte dai referenti e dal Responsabile.

La rotazione.

Navigli Lombardi ha una struttura organizzativa costruita nell'ottica del più efficiente utilizzo delle risorse di cui beneficia. Pertanto, pur garantendo la professionalità necessaria al perseguimento del proprio oggetto sociale - tramite la doverosa individuazione dei soggetti competenti in base alle diverse aree di attività in cui la Società è concretamente impegnata - il suo organigramma è molto snello e individua un numero esiguo di dipendenti e di dirigenti.

Navigli Lombardi, pertanto, non può garantire, ad oggi, una completa rotazione del personale, proprio in ragione dell'assenza di adeguate professionalità per realizzare tale misura senza pregiudizio per l'ordinaria operatività della Società e per i risultati da conseguire. La società, tuttavia, si impegna affinché, in caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva nell'ambito delle attività ove è più elevato il rischio di corruzione, venga disposta, con provvedimento motivato, la rotazione del personale.⁵

Le questioni organizzative che si pongono a proposito della rotazione della dirigenza sono di diverso tenore. Su di esse potrà avere influenza l'adozione del decreto legislativo di attuazione di quanto disposto dall'art. 11 della l. 124/2015, che prevede la costituzione di ruoli unici per la dirigenza e, soprattutto, modalità di affidamento degli incarichi dirigenziali attraverso un "interpello" al quale possono rispondere tutti i dirigenti appartenenti ai ruoli.

La Società, in ogni caso, applica la c.d. segregazione delle funzioni ovvero la "distinzione delle competenze" che attribuisce a soggetti diversi i compiti connessi alle varie fasi procedurali nei limiti delle possibilità di personale.

Si evidenzia che - ai sensi dell'art. 129, comma 3, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale⁶, come modificato dalla legge 27 maggio 2015 n. 69 - il Presidente dell'ANAC è destinatario delle informative del pubblico ministero quando procede per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale. In tal caso l'Autorità, informata dell'esistenza di

⁵ In attuazione dell'art. 16, comma 1, lett. l-*quater* del d.lgs. 165/2001.

⁶ Art. 129 Informazioni sull'azione penale

"Comma 3. Quando esercita l'azione penale per un reato che ha cagionato un danno per l'erario, il pubblico ministero informa il procuratore generale presso la corte dei conti, dando notizia della imputazione. Quando esercita l'azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale, il pubblico ministero informa il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, dando notizia dell'imputazione.".

fatti corruttivi, potrà esercitare i poteri previsti dall'art. 1, co. 3, l. 190/2012, chiedendo all'amministrazione pubblica coinvolta nel processo penale l'attuazione della misura della rotazione al fine di sostituire il soggetto accusato di aver commesso uno dei reati sopra citati.

Le segnalazioni di illecito

La legge anticorruzione ed il PNA si curano di tutelare il dipendente che segnala condotte illecite di cui abbia conoscenza - il c.d. *whistleblower* - all'Autorità giudiziaria o alla Polizia Giudiziaria, alla Corte dei Conti, al proprio superiore o al Responsabile della Prevenzione. È essenziale, infatti, che il dipendente goda di adeguate tutele nel caso in cui riscontri la commissione di un illecito, per evitare, in altre parole, che ometta di effettuare segnalazioni per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

Fra le condotte illecite figurano, tra l'altro, le violazioni delle prescrizioni stabilite dal presente Piano o contenute nel codice di comportamento adottato dalla Società.

L'art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012 ha introdotto nel D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'art. 54-*bis*, che pone le misure per la tutela del *whistleblower*, consistenti:

- nella tutela dell'anonimato di chi effettua la segnalazione, ad esclusione delle ipotesi eccezionali, previste dall'art. 54-*bis* del D.Lgs. n. 165/2001, nel caso in cui sia indispensabile disvelare l'identità del denunciante;
- nel divieto di discriminazione nei confronti del *whistleblower*;
- nella sottrazione della denuncia al diritto di accesso di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 22 e ss..

La tutela in parola non può che riguardare il dipendente che **indica il proprio nominativo** nella segnalazione, non anche i casi di segnalazione anonima. Inoltre, secondo il tenore letterale della norma, la protezione accordata riguarda solo ritorsioni che possono avere luogo nell'ambito del rapporto di lavoro e non anche quelle di altro tipo.

L'articolazione della procedura di gestione delle segnalazioni è schematizzata, a puro titolo esemplificativo, nell'allegato 1 alla determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 "*Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*", che indirizza le amministrazioni nell'utilizzo del *whistleblowing* quale misura di prevenzione della corruzione.

Con particolare riferimento al contenuto della segnalazione, ANAC sottolinea che, in ragione dello spirito della norma⁷ - che è quello di incentivare la collaborazione di chi lavora all'interno delle pubbliche amministrazioni al fine di consentire l'emersione dei fenomeni corruttivi - non è necessario che il dipendente sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi, essendo invece sufficiente che il dipendente, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito nel senso sopra indicato.

In questa prospettiva è opportuno che le segnalazioni siano il più possibile circostanziate e offrano il maggior numero di elementi al fine di consentire alla Società di effettuare le dovute verifiche.

Per quanto riguarda, invece, le segnalazioni di illecito pervenute in **forma anonima**, queste ultime saranno prese in considerazione in quanto si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati. In altre parole, esse devono essere tali da far emergere fatti e situazioni in relazione a contesti determinati (a mero titolo d'esempio: indicazione di nominativi o

⁷ L'art. 54-*bis* del d.lgs. 165/2001 prevede espressamente che il dipendente pubblico possa segnalare le «condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro».

qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari). L'invio di segnalazioni anonime e il loro trattamento sono soggetti a regole differenti da quelle previste per le segnalazioni *ex art. 54-bis* del d.lgs. 165/2001.

Procedimento

Qualora sia il superiore a ricevere la segnalazione di illecito, egli dovrà, garantendo in ogni caso l'anonimato del segnalante:

- informarne tempestivamente, e comunque non oltre 5 giorni lavorativi, il Responsabile della Prevenzione;
- avviare apposita istruttoria;
- concludere l'istruttoria entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione, motivando specificamente le determinazioni assunte in ordine:
 - all'avvio del procedimento disciplinare a carico dei dipendenti interessati;
 - alla trasmissione degli atti all'Ufficio Procedimenti Disciplinari, nel caso in cui il superiore stesso non sia competente ad irrogare la sanzione;
 - all'effettuazione di una denuncia all'autorità giudiziaria competente;
 - all'archiviazione della segnalazione.

Qualora la segnalazione giunga, invece, direttamente al Responsabile della Prevenzione, egli dovrà trasmettere gli atti al dirigente competente per l'istruttoria sopra descritta, entro e non oltre 5 giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione.

Inoltre, sarà egli stesso competente per l'istruttoria al riguardo, nelle modalità e nei termini previsti sopra, per il caso in cui la segnalazione riguardi il superiore, il Direttore Generale o i membri del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di trasmissione all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o al Dipartimento della funzione pubblica, essa dovrà avvenire avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell'*art. 54-bis* del d.lgs. 165/2001.

La tutela dell'anonimato

La tutela dell'anonimato di chi effettua la denuncia è condizione indispensabile affinché il dipendente non tema di subire ritorsioni a seguito della propria segnalazione. Peraltro, benché la norma di cui all'*art. 54-bis*, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 sembri limitarsi a tutelare l'anonimato solo "*nell'ambito del procedimento disciplinare*", deve intendersi che la protezione dell'anonimato vada accordata in ogni contesto successivo alla segnalazione, anche al fine di evitare ritorsioni di qualunque genere o il fenomeno del c.d. *mobbing*.

Pertanto, fatti salvi i casi previsti dal comma 2 dell'*art. 54-bis* citato, è fatto divieto, a chiunque ne abbia conoscenza, di rivelare l'identità del denunciante.

La società ha provveduto a creare un'apposita casella di posta elettronica, con le caratteristiche di seguito specificate, che raccoglie le eventuali segnalazioni:

anticorruzione@naviglilombardi.it.

L'indirizzo di detta casella *e-mail* è stato comunicato a tutto il personale della Società ed ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo; è inoltre pubblicato nell'apposita sezione del sito della Società, al fine di raccogliere eventuali segnalazioni provenienti dall'esterno.

Date le finalità di tutela dell'anonimato del *whistleblower*, la casella di posta elettronica creata dalla Società deve rispettare le seguenti caratteristiche:

- consentire la criptazione, mediante appositi meccanismi, dell'indirizzo *e-mail* del mittente;
- rendere impossibile l'eliminazione dei messaggi contenuti in detta casella, al fine di evitare possibili occultamenti delle segnalazioni.

L'accesso a detta casella di posta elettronica è consentito esclusivamente al Responsabile.

Infine, la tutela dell'anonimato del *whistleblower* verrà attuata mediante la previsione di sanzioni disciplinari a carico di chi violi l'anonimato del segnalante.

Si fa presente che Navigli Lombardi, nel prossimo futuro, si riserva di utilizzare la piattaforma *Open Source* che ANAC è in procinto di mettere a disposizione delle amministrazioni, anche al fine di ottenere un risparmio di risorse umane e finanziarie nel dotarsi della tecnologia necessaria per assicurare l'adempimento degli obblighi di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti.

Il divieto di discriminazione del dipendente

Per misure discriminatorie si intendono, ad esempio, le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro e in generale ogni forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro non corrispondenti a quelle previste per legge o non tollerabili.

Il dipendente che ritenga di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito:

- deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al Responsabile della Prevenzione; il Responsabile valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto:
 - al dirigente sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione; il dirigente valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione;
 - all'Ufficio Procedimenti Disciplinari che, per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione;
 - all'Ufficio che si occupa del contenzioso, che valuta la sussistenza degli estremi per esercitare in giudizio l'azione di risarcimento per lesione dell'immagine della Società;
 - al Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.), istituito con legge regionale della Lombardia 7 agosto 2008, n. 20;
 - alla Direzione Territoriale del Lavoro, che valuta la necessità di avviare un'ispezione al fine di acquisire ulteriori elementi per le successive determinazioni;
- può dare notizia dell'avvenuta discriminazione all'organizzazione sindacale alla quale aderisce o ad una delle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto presenti nella Società; l'organizzazione sindacale deve riferire della situazione di discriminazione alla Direzione Territoriale del Lavoro se la segnalazione non è stata effettuata dal Responsabile della Prevenzione;
- può agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione e dell'amministrazione per ottenere:

- un provvedimento giudiziale d'urgenza finalizzato alla cessazione della misura discriminatoria e/o al ripristino immediato della situazione precedente;
- la disapplicazione e/o la declaratoria di nullità dell'atto discriminatorio da parte del Tribunale del lavoro;
- il risarcimento del danno, anche non patrimoniale, conseguente alla violazione posta in essere.

La sottrazione al diritto di accesso

La tutela del dipendente che segnali un illecito si attua, per espressa disposizione normativa, anche mediante la sottrazione delle segnalazioni al diritto di accesso di cui agli artt. 22 ss., L. n. 241/1990. Conseguentemente, il documento non potrà essere oggetto di visione, né di estrazione di copia da parte dei richiedenti.

Resta fermo che tale misura non potrà operare nei casi in cui, per disposizioni di legge speciale, l'anonimato non può essere opposto, come, ad esempio, nell'ambito di indagini penali, amministrative, tributarie, ispezioni.